

## POLITICA DI GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE

Il legislatore europeo, attraverso l'emanazione della Direttiva 2004/39/CE (MIFID) ha introdotto notevoli innovazioni nell'ambito della regolamentazione dei servizi di gestione collettiva del risparmio, tra le quali assume particolare rilevanza il tema della gestione dei conflitti di interesse. In seguito, la Direttiva 2011/61/UE (AIFMD) ha apportato ulteriori modifiche sull'impianto normativo dei gestori di fondi di investimento alternativi al fine di creare un quadro regolamentare e di vigilanza armonizzato per quanto riguarda le attività all'interno dell'Unione Europea dei gestori di tali fondi di investimento. La materia dei conflitti di interesse trova il suo principale riferimento normativo nel Regolamento delegato (UE) n. 231/2013 del 19 dicembre 2012, in vigore dal 22 luglio 2013, il quale detta specifiche norme per le SGR che gestiscono fondi di investimento alternativi, nonché nel Regolamento congiunto Banca d'Italia – Consob del 29/10/2007 e successivi aggiornamenti.

Di seguito sono illustrate, in forma sintetica, le misure organizzative adottate da NEVA SGR S.p.A. (di seguito "SGR") per gestire i conflitti di interesse che possono sorgere nella gestione di Fondi chiusi riservati a "investitori professionali" (di seguito "Fondi o FIA"), al fine di evitare che tali conflitti possano incidere negativamente sugli interessi dei Fondi gestiti e dei suoi investitori.

Al riguardo si precisa che la politica di gestione dei conflitti di interesse adottata dalla SGR mira a garantire un equo trattamento dei Fondi gestiti e tiene conto delle circostanze connesse con la propria appartenenza al Gruppo Intesa Sanpaolo (di seguito il "Gruppo").

### 1. Individuazione delle ipotesi di conflitto di interesse

Nell'ambito dello svolgimento dell'attività di gestione collettiva del risparmio sono state identificate le seguenti ipotesi di conflitto di interesse:

#### 1. Conflitti derivanti dai rapporti con i sottoscrittori.

Rientrano in tale ambito quelle situazioni di conflitto di interesse in cui la SGR o un proprio soggetto rilevante possano realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria a spese del Fondo ovvero abbiano un interesse diverso da quello del Fondo gestito, nonché l'ipotesi in cui la SGR privilegi gli interessi di un investitore rispetto a quello del FIA. Nello specifico si individuano i seguenti conflitti:

- investimenti in società nelle quali uno o più soggetti rilevanti della SGR detengono una partecipazione;
- detenzione di informazioni privilegiate o confidenziali su Emittenti sensibili da parte di uno o più soggetti rilevanti della SGR;
- conflitti che possono generarsi nell'esercizio dei diritti connessi agli strumenti finanziari detenuti dai Fondi;
- investimenti in società che sono state oggetto di investimento da fondi, veicoli o entità, associati a un investitore o da questo gestiti;
- investimenti in società con un indebitamento nei confronti di un investitore o altro soggetto a questo associato;
- co-investimenti con altri fondi, veicoli o entità legati ad un investitore o da questo gestiti;

- cessione di partecipazioni a un investitore del fondo o altro soggetto a questo associato; investimenti in società nelle quali un membro del Comitato di Investimento abbia in corso rapporti di consulenza o d'affari significativi ovvero tali rapporti siano presenti nei confronti dell'acquirente della partecipata in caso di disinvestimento da parte del Fondo;
- attività di valutazione delle partecipazioni detenute dai FIA gestiti ai fini della Relazione annuale e semestrale del FIA

## 2. Conflitti derivanti dall'appartenenza della SGR al Gruppo.

Rientrano in tale ambito quelle situazioni di conflitto di interesse generate dall'appartenenza al Gruppo Intesa Sanpaolo in quanto la SGR potrebbe essere incentivata ad adottare strategie di investimento dei FIA ovvero ad individuare controparti contrattuali per favorire un interesse del Gruppo, anziché quelli dei sottoscrittori dei Fondi. Nello specifico si individuano i seguenti conflitti:

- investimenti in società già partecipate da un fondo, veicolo o entità legato da un rapporto di controllo con società del Gruppo della SGR;
- investimenti in società con un indebitamento nei confronti del Gruppo di appartenenza della SGR;
- investimenti in strumenti finanziari emessi, istituiti, promossi o gestiti dal Gruppo, ovvero investimenti in beni apportati o venduti al patrimonio del FIA da una società del Gruppo, un amministratore, sindaco o socio della SGR;
- cessione di partecipazioni a un amministratore, sindaco o socio della SGR o a società del Gruppo di appartenenza della SGR;
- utilizzo da parte della SGR di società appartenenti al Gruppo per l'affidamento di incarichi, anche di banca depositaria, nonché per l'esecuzione di servizi amministrativi, comunque remunerati, ovvero per l'esternalizzazione di funzioni essenziali o importanti;
- co-investimenti con altri fondi, veicoli o entità legati da un rapporto di controllo con società del Gruppo.

## 3. Conflitti derivanti dalla gestione di una pluralità di Fondi.

Rientrano in tale ambito quelle situazioni di conflitto di interesse generate dalla gestione di una pluralità di Fondi da parte della SGR in quanto quest'ultima potrebbe adottare decisioni in contrasto con il principio di equo trattamento dei Fondi. Rientrano in tale ipotesi la cessione di una partecipazione da un fondo ad un altro ovvero l'investimento/cessione di partecipazioni da parte di un fondo acquistate/cedute da un sottoscrittore di altro Fondo gestito.

## 4. Conflitti derivanti dall'acquisizione del controllo di società non quotate.

Rientrano in tale ambito quelle situazioni di conflitto di interesse generate dall'assunzione da parte del FIA del controllo di società non quotate (secondo la definizione dell'art. 45, comma 4 del TUF) in quanto la SGR potrebbe adottare decisioni finalizzate a favorire gli interessi del FIA, della SGR o della società partecipata a scapito degli interessi degli uni sugli altri.

## 2. Misure organizzative per la gestione dei potenziali conflitti di interesse

Per la gestione dei potenziali conflitti di interesse, la SGR ha adottato le seguenti regole comportamentali, nonché presidi organizzativi e di controllo, coerenti con la natura, le dimensioni e la complessità delle attività svolte:

- **principi deontologici**: la SGR ha adottato il Codice Etico e il Codice di Comportamento di Gruppo, che definiscono i valori di riferimento e i principi fondamentali che amministratori, sindaci, dipendenti e collaboratori esterni sono tenuti ad esercitare nell'ambito delle loro funzioni ed attività (quali principi di competenza, professionalità, diligenza, onestà, correttezza, riservatezza ed indipendenza). Inoltre, nell'intento di salvaguardare l'integrità e la correttezza dei comportamenti, la SGR ha aderito al Codice di Comportamento per le SGR di Private Equity promosso da AIFI che definisce i principi e le regole di condotta, in materia di conflitti di interessi e corporate governance, che si pongono come best practices tese a preservare e favorire il diffondersi di una "cultura d'indipendenza" degli operatori nel capitale di rischio;
- **misure di Corporate Governance**: la SGR assicura la presenza nel proprio Consiglio di Amministrazione di consiglieri indipendenti cui è affidato il ruolo di controllo e prevenzione dei conflitti di interesse. Sono posti specifici obblighi informativi in capo ad amministratori ed ai membri dei Comitati di Investimento qualora abbiamo un interesse in conflitto con quello degli investitori e/o dei Fondi gestiti in una determinata operazione di investimento/disinvestimento ovvero derivante da altri incarichi ricoperti all'interno del Gruppo. Infine, la SGR si è dotata di una specifica procedura che disciplina l'operatività personale dei propri soggetti rilevanti;
- **equo trattamento dei Fondi gestiti**: la SGR vigila sui potenziali conflitti di interesse che potrebbero sorgere tra i patrimoni dei diversi Fondi gestiti impegnandosi a garantire l'equo trattamento dei medesimi. In particolare, la SGR garantisce la separazione gerarchica tra le aree aziendali preposte alla gestione dei Fondi e quelle preposte alla gestione dei rischi, la separatezza ed autonomia dei Team di Investimento chiamati a gestire i Fondi che perseguono le medesime politiche di investimento e l'adozione di misure atte a garantire un equo trattamento dei fondi che perseguono politiche di investimento in parziale sovrapposizione laddove questi siano gestiti da un medesimo Team di Investimento. Inoltre, il coinvestimento da parte di due o più FIA gestiti dalla SGR ovvero legati al Gruppo, dovrà esser effettuato a condizioni equivalenti sia in relazione all'acquisizione che alla cessione tenendo conto delle specifiche caratteristiche di ciascun fondo;
- **ruoli operativi, responsabilità e procedure**: la SGR è dotata di procedure interne che indicano i compiti dei diversi operatori nell'ambito delle attività di gestione dei FIA, di valutazione delle partecipazioni detenute dai FIA e di esercizio dei diritti di voto connessi agli strumenti finanziari dei Fondi, le cui fasi operative sono adeguatamente tracciate. Tali procedure, congiuntamente ai Regolamenti dei Fondi stessi, definiscono inoltre specifici limiti nell'attuazione di operazioni che possono generare conflitti di interesse in relazione ai rapporti esistenti tra la società target e le società appartenenti al Gruppo o associate ad uno o più investitori del Fondo, nonché subordina la conclusione dell'operazione all'esame dell'organo preposto a fornire parere vincolante in ordine a potenziali conflitti di interesse. I regolamenti dei Fondi prevedono inoltre ulteriori misure a protezione degli investitori, subordinando le decisioni in merito al prolungamento della durata del Fondo e alla revoca dell'incarico alla SGR all'approvazione da parte dell'Assemblea dei sottoscrittori;
- **esternalizzazione e fornitura di beni e servizi da parte di terzi**: la scelta dei fornitori e la determinazione delle condizioni contrattuali avvengono sulla base di criteri di obiettività. Il ricorso a fornitori appartenenti al Gruppo di appartenenza della SGR avviene garantendo le

normali condizioni di mercato ovvero a condizioni equivalenti a quelle che sarebbero applicate qualora il fornitore non fosse legato al Gruppo di riferimento. Analogamente l'esternalizzazione di funzioni di controllo, in particolare di gestione del rischio, deve avvenire nei confronti di fornitori che garantiscono l'indipendenza e l'autonomia delle persone dedicate a tali attività rispetto a quelle che esercitano attività operative, nonché che non siano poste alle dipendenze del Consiglio di Amministrazione del delegato.

- funzione Compliance, AML e Controllo Rischi e Registro dei conflitti: in ottemperanza alle norme vigenti, la SGR ha istituito la funzione Compliance, AML e Controllo Rischi, alla quale è assegnato, tra gli altri, il compito di garantire la corretta interpretazione delle vigenti normative, l'identificazione dei possibili conflitti di interesse e la valutazione dell'efficacia e dell'efficienza delle procedure adottate anche in tema di conflitti di interesse. Ad essa è inoltre affidato il compito di tenere ed aggiornare il "registro dei conflitti di interesse", nel quale devono essere annotate le situazioni per le quali sia sorto, o possa sorgere, un conflitto idoneo a ledere gravemente gli interessi dei FIA gestiti o dei suoi investitori;
- ulteriori misure di protezione: nel caso in cui le misure sopra descritte non siano in grado di escludere il rischio che si realizzino conflitti di interesse in pregiudizio dei Fondi gestiti o dei suoi investitori, tali circostanze devono essere sottoposte al Consiglio di Amministrazione della SGR per l'adozione delle delibere necessarie a garantire un equo trattamento dei FIA gestiti e dei partecipanti degli stessi. Tali situazioni sono altresì portate all'attenzione degli investitori, ai quali viene illustrata la decisione assunta dagli organi aziendali.

Aggiornamento del 29/07/2020